

**FEDERAZIONE ITALIANA  
KICKBOXING MUAY THAI SAVATE SHOOT BOXE SAMBO  
FEDERKOMBAT**

**VADEMECUM  
per l'Assemblea Nazionale  
Straordinaria per le modifiche statutarie**

---

*Indice: Premessa e attribuzioni dell'Assemblea Nazionale Straordinaria: modifica dello Statuto federale - 1. Indizione e Convocazione - 2. Composizione e partecipazione - 3. Diritto di voto - 4. Documentazione attestante il diritto di voto e di rappresentanza - 5. Ricorso per omessa od errata attribuzione dei voti. - 6. Deleghe per l'Assemblea – dettaglio per lo svolgimento dell'Assemblea “a distanza” - 7. Partecipazione senza diritto di voto - 8. Commissione Verifica Poteri - 9. Validità dell'Assemblea Nazionale Straordinaria per le modifiche statutarie e deliberazione - 10. Adempimenti preliminari allo svolgimento dell'Assemblea Nazionale - 11. Presidenza dell'Assemblea Nazionale - 12. Svolgimento dell'Assemblea Nazionale, votazione, verbale*

xxx

**Premessa e attribuzioni dell'Assemblea Nazionale Straordinaria: modifica dello Statuto federale**

L'Assemblea Nazionale è il supremo Organo della Federazione e ad essa spettano tutti i poteri deliberativi (**art. 21.1 dello Statuto federale**).

Può essere di natura Ordinaria, Elettiva o Straordinaria.

In particolare, l'Assemblea Nazionale Straordinaria è disciplinata dagli artt. 21, 22, 23, 24, 25 e 73 dello Statuto federale – e dalle corrispondenti disposizioni del Regolamento Organico (*i.e.* Titolo X – Capo IX) – i quali segnatamente prevedono le modalità, i criteri e i termini di insediamento, di convocazione e di funzionamento dell'Assemblea medesima, nonché le specifiche attribuzioni e competenze della stessa.

Tra le attribuzioni e funzioni dell'Assemblea Nazionale Straordinaria, rientra l'esame e la deliberazione sulle proposte di modifica allo Statuto federale, ai sensi degli **artt. 24.2, paragrafo 3), lettera a) e 73 dello Statuto federale**.

Il Consiglio Federale può indire l'Assemblea Nazionale Straordinaria per l'esame e la deliberazione di proprie proposte di modifica dello Statuto (**art. 73.3 dello Statuto federale**).

Per l'approvazione delle proposte di modifica dello Statuto l'Assemblea Nazionale Straordinaria è validamente costituita e delibera con i *quorum* di cui all'**art. 24.2, paragrafo 3), lettera a) dello Statuto federale**, meglio dettagliati *infra*.

Le modifiche dello Statuto sono sottoposte all'approvazione, ai fini sportivi, della Giunta Nazionale del CONI (**art. 73.5 dello Statuto federale**).

## 1. Indizione e Convocazione

La normativa federale prevede la procedura di indizione e di convocazione dell'Organo. Schematicamente si rileva che:

Indizione: l'indizione viene effettuata dal Consiglio Federale. In particolare, il Consiglio Federale può indire l'Assemblea Nazionale Straordinaria per l'esame e la deliberazione di proprie proposte di modifica dello Statuto (**art. 73.3 dello Statuto federale**).

Convocazione: la convocazione dell'Assemblea è, di volta in volta, di competenza dell'Organo espressamente indicato nello Statuto a seconda delle varie fattispecie nello stesso indicate (**art. 22.3 dello Statuto federale**).

Nel caso di specie, ai sensi dell'**art. 22.4 dello Statuto federale**, il Presidente della Federazione convoca l'Assemblea a mezzo avviso pubblicato sul sito internet federale e trasmesso tramite PEC agli indirizzi indicati all'atto dell'affiliazione almeno 30 (trenta) giorni prima del giorno dell'effettuazione. A tal fine i Rappresentanti degli Atleti e dei Tecnici si intendono domiciliati presso l'affiliato di appartenenza.

L'avviso di convocazione deve precisare luogo, data e ora dell'Assemblea e l'ordine del giorno specifico, stilato dal Consiglio Federale ai sensi degli **artt. 19 dello Statuto federale e 90 del Regolamento Organico**, e riportare, in allegato, l'elenco delle Società ed Associazioni aventi diritto a voto, nonché il numero di voti attribuiti a ciascun avente diritto.

L'avviso di convocazione può altresì contenere indicazioni e disposizioni di carattere organizzativo e logistico (**art. 22.6 dello Statuto federale**).

L'avviso di convocazione viene inviato in copia, per conoscenza, al CONI (**art. 22.7 dello Statuto federale**).

## 2. Composizione e partecipazione

Ai sensi dell'**art. 21.2 dello Statuto federale**, l'Assemblea è composta:

- dalle Società affiliate di cui all'**art. 4 dello Statuto federale** aventi diritto di voto ciascuna rappresentata dal suo Presidente o componente in carica del Consiglio Direttivo societario delegato dal Presidente stesso;
- dai rappresentanti degli atleti;
- dai rappresentanti dei tecnici.

Ai sensi dell'**art. 91.2 del RO**, le cariche di Presidente o di Consigliere dell'Affiliato debbono risultare sul modello di affiliazione o riaffiliazione, o dalle comunicazioni di variazioni sopravvenute.

È preclusa, comunque, la partecipazione all'Assemblea a chiunque risulti colpito da una sanzione di squalifica o inibizione in corso di esecuzione, comprese le sanzioni che escludono la partecipazione all'Assemblea, nonché coloro i quali non abbiano adempiuto all'obbligo del pagamento delle quote di affiliazione o di tesseramento (**art. 21.4 dello Statuto federale**).

Le Associazioni e Società esprimono il proprio voto in Assemblea per il tramite del relativo Presidente. In caso di impedimento del Presidente è possibile rilasciare delega ad un componente del Consiglio direttivo dello stesso affiliato, esclusi Atleti o Tecnici con diritto di voto in Assemblea. (*omissis*) (**art. 21.4 bis dello Statuto federale**).

**In materia di deleghe, si veda più approfonditamente il successivo paragrafo 6. “Deleghe per l’Assemblea – dettaglio per lo svolgimento dell’Assemblea “a distanza”.**

Nell’ambito di ogni Società affiliata viene eletto, nel proprio ambito, rispettivamente dagli atleti e dai tecnici tesserati dalla società medesima, il rappresentante di ciascuna categoria. L’elettorato attivo viene riconosciuto agli atleti ed ai tecnici, regolarmente tesserati e maggiorenni, in attività **(artt. 21.12 dello Statuto federale e 91.5 del RO)**.

Gli Atleti e i Tecnici eletti possono rappresentare solo l’affiliato nel cui ambito sono stati eletti e non possono dare deleghe. In caso d’impedimento possono però essere sostituiti dal primo dei non eletti di ciascuna categoria nell’ambito del soggetto affiliato che li ha eletti. Il voto non espresso da dette categorie non può accreditarsi al presidente della Società affiliata **(artt. 21.13 dello Statuto federale e 91 del RO)**.

**Si noti: l’attività sportiva viene praticata dagli atleti, pertanto le Società debbono avere un minimo di atleti tesserati, incluso il Rappresentante Atleta e Tecnico eletti.**

### **3. Diritto di voto**

Ai sensi **dell’art. 21.3 dello Statuto federale**, hanno diritto di voto le Associazioni e le Società che risultano iscritte al Registro delle Società e Associazione Sportive Dilettantistiche del CONI o che siano Gruppi Sportivi firmatari di apposite convenzioni con il CONI ai sensi dell’art. 6 della legge 78/2000, nonché che abbiano maturato un’anzianità minima d’affiliazione di 12 (dodici) mesi precedenti la data di celebrazione dell’Assemblea e a condizione che abbiano svolto, con carattere continuativo, effettiva attività sportiva stabilita dai programmi federale e a condizione che nei 12 (dodici) mesi antecedenti la data di convocazione dell’Assemblea abbiano partecipato all’attività sportiva della federazione.

A tal fine è da considerarsi attività sportiva quella a carattere agonistico, amatoriale, didattico, scolastico e promozionale svolta nell’ambito di programmi federali **(art. 21.3 bis dello Statuto federale)**.

Ai rappresentanti di Tecnici, Atleti, Associazioni e Società Sportive affiliate è riconosciuto esclusivamente il diritto di voto spettante ad una sola delle categorie per le quali il rappresentante risulta tesserato **(art. 21.8 dello Statuto federale)**.

Ai sensi **degli artt. 7.2 dello Statuto federale e 12.3 del RO**, ai Gruppi aggregati si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni relative agli Affiliati, con esclusione del diritto al voto in seno a qualsiasi Assemblea Federale Nazionale e Territoriale e i loro Tesserati aggregati non possono concorrere a nessuna carica elettiva sia nazionale che periferica.

#### Numero di voti:

- Ogni Società avente diritto a voto, detiene 10 voti di base **(art. 21.9 dello Statuto federale)**.

Nelle Assemblee Nazionali Straordinarie, infra quadriennio, le Società fruiscono dello stesso numero di voti loro attribuito nell’ultima Assemblea Nazionale Ordinaria **(art. 22.2 dello Statuto federale** (rif. Assemblea Nazionale Ordinaria Elettiva Riccione, 21 novembre 2020).

All’Assemblea Nazionale Straordinaria, per ogni argomento inserito nell’Ordine del Giorno dei lavori assembleari, il diritto di voto è quindi così attribuito **(artt. 21.11 dello Statuto federale e 92 del RO)**:

1. i Presidenti degli affiliati aventi diritto al voto o loro delegati esprimono il 70% dei voti;
2. i Rappresentanti degli Atleti aventi diritto al voto esprimono il 20% dei voti;
3. i Rappresentanti dei Tecnici aventi diritto al voto esprimono il 10% dei voti.

Ai sensi dell'**art. 93 del RO**, i voti sono attribuiti agli Affiliati dalla Segreteria federale. L'elenco ufficiale degli aventi diritto di voto, con i voti rispettivamente attribuiti, è pubblicato sugli Atti ufficiali.

#### **4. Documentazione attestante il diritto di voto e di rappresentanza**

Ai sensi dell'**art. 94 del RO**, tutta la documentazione, relativa a variazioni delle cariche sociali, che va a modificare i dati già in possesso della Federazione, relativamente al diritto di voto e di rappresentanza, alle Assemblee Nazionali, deve comunque pervenire entro 30 (trenta) giorni dall'avvenuta variazione alla Segreteria generale della Federazione, e comunque almeno 7 (sette) giorni prima della data prevista per lo svolgimento dell'Assemblea, pena la non ammissione al voto degli inadempienti, e comunque secondo le modalità previste dall'**art. 8.2 dello Statuto federale** (i.e. *“al momento dell'affiliazione o della riaffiliazione e dei successivi tesseramenti, le Società, i Gruppi Aggregati e i Gruppi Sportivi devono indicare i nominativi dei soci nonché le cariche sociali dagli stessi ricoperte e le eventuali variazioni intervenute”*).

#### **5. Ricorso per omessa od errata attribuzione dei voti**

Ai sensi dell'**art. 95 del RO**, entro il mese successivo alla pubblicazione dei voti sugli Atti ufficiali, ed in ogni caso almeno 20 (venti) giorni prima della data fissata per l'Assemblea, nella quale si intende esercitare il diritto di voto, l'Affiliato interessato ha facoltà di proporre ricorso per la rettifica o l'eliminazione di errori o di omissioni nell'attribuzione del numero dei voti di propria spettanza o per errata attribuzione di voti ad altro affiliato.

Il ricorso va presentato, per raccomandata AR, al Consiglio federale.

Il Consiglio federale assume le necessarie informazioni, decide, inappellabilmente e senza indugio, dandone comunicazione agli interessati.

La Segreteria federale può procedere a correzioni d'ufficio, in caso di errore materiale.

#### **6. Deleghe per l'Assemblea – dettaglio per lo svolgimento dell'Assemblea “a distanza”**

Le Associazioni e Società esprimono il proprio voto in Assemblea per il tramite del relativo Presidente. In caso di impedimento del Presidente è possibile rilasciare delega ad un componente del Consiglio direttivo dello stesso affiliato, esclusi Atleti o Tecnici con diritto di voto in Assemblea. (*omissis*) (**art. 21.4 bis dello Statuto federale**). **In tal senso, si noti che il CONI, con lettera a firma del Segretario Generale Carlo Mornati prot. n. 0009355 del 27 novembre 2023, ha espressamente autorizzato la modalità “a distanza” per lo svolgimento dell'Assemblea, a condizione, *inter alia*, dell'esclusione di deleghe esterne ad altri affiliati e, dunque, dell'autorizzazione di sole DELEGHE INTERNE.**

Ai sensi dell'**art. 21.6 dello Statuto federale**, i membri del Consiglio Federale ed i candidati alle cariche elettive non possono rappresentare associazioni e Società né direttamente né per delega.

Ai sensi dell'**art. 21.7 dello Statuto federale**, i Rappresentanti degli Atleti e dei Tecnici non possono essere portatori di alcuna delega. È fatta salva la rappresentanza per delega interna alla Società o Associazione affiliata (es. Presidente a proprio Dirigente in carica).

Ai sensi dell'**art. 91.4 del RO**, nei casi di incertezza sull'autenticità della sottoscrizione e sulla legittimazione di chi l'ha rilasciata, la delega può essere convalidata dalla Commissione Verifica Poteri.

## **7. Partecipazione senza diritto di voto**

Ai sensi dell'**art. 23.3 dello Statuto federale**, alle Assemblee Nazionali partecipano senza diritto a voto il Presidente della Federazione, i membri del Consiglio Federale, i membri effettivi del Collegio dei Revisori dei Conti, il Presidente Onorario della Federazione, gli eventuali componenti italiani delle Federazioni Internazionali di riferimento e i candidati all'assunzione di cariche federali.

## **8. Commissione Verifica Poteri**

Ai sensi degli **artt. 25 dello Statuto federale e 96 del RO**, le operazioni di verifica dei poteri sono svolte da una speciale commissione denominata Commissione Verifica Poteri. La Commissione è Organo permanente dell'Assemblea e si insedia almeno un'ora prima dell'ora stabilita per la prima convocazione dell'Assemblea stessa.

Nomina e insediamento: tale commissione è nominata dal Consiglio Federale all'atto della convocazione dell'Assemblea ed è composta da un minimo di 3 (tre) a un massimo di 7 (sette) componenti tra persone facenti parte del personale o degli organi federali e/o tra persone tesserate alla Federazione, con esclusione dei componenti del Consiglio Federale. I componenti della Commissione Verifica Poteri non hanno diritto di voto. In caso di dimissioni dei componenti nominati, che non permettono di raggiungere il numero minimo sopra indicato, il Consiglio Federale provvede in qualsiasi momento alle sostituzioni (**art. 25.1 dello Statuto federale**).

La Commissione Verifica Poteri è insediata dal Presidente Federale o da chi ne fa le veci, secondo le modalità previste nell'avviso di convocazione dell'Assemblea (**art. 25.2 dello Statuto federale**).

Funzioni: la Commissione controlla l'identità dei partecipanti e degli aventi diritto a voto e la validità delle deleghe.

Ai sensi dell'**art. 96.2 del RO**, decide inappellabilmente ed a maggioranza.

Verbale della Commissione: ai sensi dell'**art. 25.4 dello Statuto federale**, sorgendo contestazioni sulla validità della rappresentanza, la Commissione redige verbale, che deve essere sottoscritto dalla persona interessata con la dichiarazione espressa di volere o non volere proporre reclamo all'Assemblea.

La Commissione si avvale dei dati forniti dalla Segreteria federale e redige un verbale delle operazioni compiute con l'esplicita menzione di tutti i provvedimenti adottati per la risoluzione di ogni controversia insorta (**art. 96.4 del RO**).

La Commissione redige e presenta, al Presidente, perché ne informi l'Assemblea, ed al Segretario, quale allegato al processo verbale dei lavori, l'elenco ufficiale degli aventi diritto al voto, ammessi in Assemblea, l'elenco degli affiliati presenti, ma non aventi diritto al voto, nonché il totale degli Affiliati rappresentati, dei rappresentanti presenti e dei voti attribuiti (**art. 96.5 del RO**).

## **9. Validità dell'Assemblea Nazionale Straordinaria per le modifiche statutarie e deliberazione**

### Quorum costitutivo:

Ai sensi dell'**art. 23.1 dello Statuto federale**, salvo quanto diversamente previsto dal medesimo Statuto, le Assemblee Nazionali sono validamente costituite:

- in prima convocazione, ai sensi dell'art. 21 del Codice Civile, con la presenza di almeno la metà degli aventi diritto al voto;
- in seconda convocazione, successiva almeno di un'ora, indipendentemente dal numero degli aventi diritto a voto.

Per il caso specifico dell'Assemblea Nazionale Straordinaria che deve deliberare sulle proposte di modifica statutaria, dal combinato disposto degli **artt. 23 e 24 dello Statuto Federale**, i *quorum* sono i seguenti:

- **quorum costitutivo** (ai fini della validità dell'Assemblea): 1/4 degli aventi diritto al voto (vale a dire 1/4 **delle Società aventi diritto al voto** e non dei voti);
- **quorum deliberativo** (ai fini dell'approvazione delle delibere): la maggioranza dei presenti che rappresenti almeno 1/5 dei voti totali sul territorio nazionale (quindi non 1/5 dei voti presenti ma 1/5 dei voti totali della tabella voti).

Si noti che ai sensi dell'**art. 23.1 bis dello Statuto federale**, i *quorum* costitutivi sono calcolati sul numero delle Società presenti o delegate, con esclusione di atleti e tecnici, e non sul numero di voti.

## **10. Adempimenti preliminari allo svolgimento dell'Assemblea Nazionale**

Apertura dell'Assemblea: ai sensi dell'**art. 97.1 del RO**, i lavori dell'Assemblea Nazionale sono introdotti dal Presidente della Federazione, o da chi ne fa le veci, che propone la nomina del Presidente dell'Assemblea e di due o più scrutatori, anche per acclamazione.

Il Presidente così nominato, accettando l'incarico, dichiara aperti i lavori assembleari.

Ufficio di Presidenza: ai sensi dell'**art. 97.3 del RO**, lo svolgimento dei lavori assembleari e delle relative operazioni è funzionalmente affidato ad un Ufficio di Presidenza, che si compone, oltre che del Presidente e degli scrutatori, del Segretario generale, in veste di segretario dell'Assemblea o, in sua assenza, di un suo delegato.

Nomina Commissione di scrutinio: ai sensi dell'**art. 25 dello Statuto federale**, l'Assemblea, su proposta del Presidente della stessa, può nominare la Commissione Scrutinio. La Commissione Scrutinio è composta da un Presidente e da due componenti scelti tra le persone presenti ed aventi diritto di voto oltre che dal Segretario Generale che non ha diritto di voto, i quali procederanno alle incombenze loro assegnate dal Presidente dell'Assemblea.

## **11. Presidenza dell'Assemblea Nazionale**

Funzioni e attribuzioni del Presidente dell'Assemblea Nazionale:

Le funzioni e attribuzioni del Presidente dell'Assemblea Nazionale sono disciplinate dall'**art. 98 del RO**, ai sensi del quale, nel dettaglio, il Presidente:

1. dirige i lavori assembleari, assicurando che gli stessi si svolgano nel rispetto dei principi di democrazia, nel modo più rapido ed esauriente, con la trattazione di tutti gli argomenti all'ordine del giorno e senza ritardi e prolissità;
2. Informa l'Assemblea sui dati forniti dalla Commissione Verifica dei Poteri e sulle eventuali, successive variazioni:

- in particolare, cura che sia rigorosamente seguito l'ordine numerico - progressivo degli argomenti inseriti nell'ordine del giorno, salvo che, esigenze particolari di opportunità, impongano posposizioni o varianti; in tal caso sottopone la relativa proposta all'Assemblea, che delibera in merito, senza formalità ed inappellabilmente.
- 3. Redige, per ciascun punto dell'ordine del giorno, l'elenco degli ammessi ad intervenire, che ne hanno fatto richiesta, assicurando che l'ordine cronologico degli interventi corrisponda rigorosamente a quello delle richieste.
- 4. Ove lo richiedano esigenze di opportunità ed eventualmente il numero degli iscritti ad intervenire su ciascun argomento all'ordine del giorno, ha facoltà di:
  - togliere la parola a qualsiasi oratore intervenuto, quando lo stesso abbia superato, in modo sensibile, il termine eventualmente assegnatogli, ovvero, per divagazioni, prolissità od in altro modo, abusi della facoltà di parola e sia stato inutilmente richiamato per due volte; in tal caso, del provvedimento adottato dal Presidente, è fatta menzione nel processo verbale dell'Assemblea.
- 5. Determina il sistema di votazione, tenendo conto di quanto stabilito dallo Statuto federale.
- 6. Proclama i risultati delle singole votazioni.
- 7. Dichiarata chiusa l'Assemblea, esaurita la discussione e la votazione di tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno.
- 8. Controlla la rispondente stesura del verbale dell'Assemblea e convalida tutti gli atti ad essa relativi.

## 12. Svolgimento dell'Assemblea Nazionale, votazione, verbale

Ai sensi dell'**art. 99.1 del RO**, su ciascun argomento, inserito nell'ordine del giorno, le votazioni possono avere inizio solo dopo l'esaurimento della discussione e l'intervento di tutti gli oratori iscritti, salva la facoltà di rinuncia da parte di ciascuno di essi.

Votazioni: ai sensi dell'**art. 23.4 dello Statuto federale**, le votazioni si svolgono per appello nominale, per acclamazione all'unanimità, per alzata di mano e controprova. Devono avvenire a scrutinio segreto, se richieste dalla metà degli aventi diritto a voto anche mediante strumento elettronico od informatico equipollente.

Tutte le deliberazioni sono adottate secondo i *quorum* individuati dallo Statuto Federale.

Si noti che al fine di consentire e incentivare la partecipazione attiva degli aventi diritto al voto e dei partecipanti, evitando loro spostamenti fisici, nonché al fine di eliminare i costi di trasferta, consentendo agli aventi diritto di destinare il risparmio di spesa nell'attività sportiva, l'Assemblea si svolgerà in modalità telematica, consentendo la partecipazione e il voto a distanza da parte degli aventi diritto, ferma restando l'individuazione della sede dell'Ufficio di Presidenza presso la sede del CONI in Roma (RM), alla Piazza Lauro de Bosis, n. 15.

In proposito, il CONI, appositamente interpellato sul punto, con la sopramenzionata lettera a firma del Segretario Generale Carlo Mornati prot. n. 0009355 del 27 novembre 2023 ha espressamente autorizzato tale modalità "a distanza", a condizione del rispetto dei seguenti principi:

- garantire l'identificazione degli aventi diritto di voto;
- garantire la partecipazione alla discussione assembleare;
- garantire la presenza fisica nello stesso luogo del Presidente dell'Assemblea, del Segretario dell'Assemblea e del Notaio;
- garantire la partecipazione diretta degli aventi diritto (sono escluse deleghe esterne ad altri affiliati).

Verbale dell'Assemblea Nazionale: ai sensi dell'**art. 100 del RO**, il verbale dell'Assemblea Nazionale, redatto dal Segretario, fa fede dei fatti avvenuti e delle operazioni descritte.

Il verbale, firmato dal Presidente dell'Assemblea e dal Segretario, è redatto, entro quindici giorni, in duplice esemplare, uno dei quali conservato presso la Segreteria federale e l'altro trasmesso alla Segreteria generale del CONI.

Ciascun partecipante, avente diritto a voto, all'Assemblea Nazionale ed ogni rappresentante di Associazione, ha facoltà di prendere visione di copia del verbale.

---